



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(prov. di CATANZARO)

ordinanza n. 156/2020

OGGETTO: Misure straordinarie ed urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sul territorio del Comune di Nocera Terinese - provvedimenti urgenti.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 del 9 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.3.2020 "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 "Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale";

Vista l'ordinanza n. 29 del 13/04/2020 del Presidente della Regione Calabria "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020";

Vista l'ordinanza n. 38 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Calabria "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 30/06/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"(G.U. Serie Generale n. 165 del 02/07/2020);

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 09/07/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"(G.U. Serie Generale n. 172 del 10/07/2020);

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"(G.U. Serie Generale , n. 187 del 27 luglio 2020;

Visto il DPCM del 13.10.2020 "Ulteriori misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";

Visto il DPCM del 18.10.2020 "Ulteriori misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";

Vista inoltre l'Ordinanza della G.R. n. 80 del 25.10.2020 con la quale sono state aggiornate le disposizioni regionali di cui all'ordinanza n. 79/2020, ai *sensi dell'art. 1 comma2, lett. A del D.L. n. 125 del 07.10.2020 e de DPCM 24.10.2020*;

Visto il DPCM del 03.11.2020 "Ulteriori misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19"

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 110 del 30.10.2020 con la quale veniva ordinato il divieto di assembramento davanti alle Farmacie, agli Uffici Comunali, agli Esercizi Commerciali, agli Studi Medici agli Uffici Postali e alla Banca presenti sul territorio comunale, delle persone in attesa di accedere agli stessi, rispettando le dovute distanze imposte dai provvedimenti normativi Nazionali, Regionali e Comunali e con l'obbligo di indossare le mascherine;

CONSIDERATO che, quotidianamente, molti cittadini sostano in luoghi pubblici e, soprattutto, in Piazza S.Giovanni, Piazza Giovanni Paolo II° e attività commerciali creando degli assembramenti di persone e quindi rapporti diretti che possono favorire la diffusione del virus;

RITENUTO Opportuno e necessario, emanare un'ulteriore ordinanza per integrare e precisare i divieti già imposti con l'ordinanza n.110/2020 e introdurre nuove disposizioni per evitare assembramenti nei predetti luoghi pubblici;

VISTI E RICHIAMATI

- gli art. 32 della legge 833/78, che individua nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 che prevede *'in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale(...)*";
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino alla revoca della presente ordinanza su tutto il territorio Comunale:

- **IL DIVIETO DI SOSTA DI OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO DI PERSONE, ANCHE SINGOLARMENTE, E QUINDI RAPPORTI DIRETTI CHE POSSONO FAVORIRE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS IN TUTTI I LUOGHI APERTI (PIAZZE E LARGHI URBANI, VILLE COMUNALI, ATTREZZATE URBANE ED EXTRAURBANE) E, SOPRATTUTTO SULLA PIAZZA S.GIOVANNI, PIAZZA GIOVANNI PAOLO II° E SUL LUNGOMARE S. FRANCESCO DI PAOLA, AL FINE DI SCONGIURARE LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID 19.**

Restano in vigore tutte le misure previste e disciplinate dalle precedenti ordinanze sindacali.

SI RIBADISCE INOLTRE

che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è obbligatorio attenersi alle seguenti disposizioni:

- **E' CONSENTITO, NEI LUOGHI MEGLIO DECRITTI IN PREMESSA, SOLO IL TRANSITO PEDONALE PER IL SOLO SPOSTAMENTO PREVISTO DAI PROVVEDIMENTI NORMATIVI NAZIONALI, REGIONALI E COMUNALI A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID 19 E, COMUNQUE, SOLO IN CASI ECCEZIONALI CON ESEBIZIONE DELL'AUTOCERITIFCAZIONE CHE LO GIUSTIFICHI CON RIFERIMENTO AD UNA DELLE CASISTICHE CONSENTITE DAI VARI SOPRA PROVVEDIMENTI SOPRA CITATI,**

AVVERTE

Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopracitato;

DISPONE

- che copia della presente Ordinanza venga comunicata al Prefetto della Provincia di Catanzaro e ai Comando delle forze dell'ordine territorialmente competenti ed impegnate in attività di controllo;
- che copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sulla home page del sito del Comune di Nocera Terinese;

STABILISCE

che la presente ordinanza integra la precedente ordinanza n.110/2020;

COMUNICA

avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e che l'inosservanza della stessa è punita ai sensi comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Nocera Terinese, li 16 novembre 2020

IL SINDACO
f.to Ing. Antonio Albi